



UNI EN ISO 9001:2008

Stradone San Fermo, 20 37121 Verona
tel. 045.8030145 fax. 045.8010778

studio@sccapra.it
www.sccapra.it

S C A

STUDIOCAPRA
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

GIUSEPPE CAPRA
ANGELA PERETTI
MATTIA PASSIGATO
MARIA ELEONORA CAPRA
ANDREA PITONDO

Dottori Commercialisti
Revisori Legali

Spett.li Clienti

Loro Sedi

Circ. n. 14/2018

Oggetto: Comunicazione dati fatture emesse e ricevute – I° semestre 2018

Gentili Clienti,

L'articolo 4, c.1 del D.L. 193/2016 prevede l'obbligo, per i soggetti passivi IVA, di comunicare telematicamente, con cadenza semestrale, i dati di tutte le fatture emesse, ricevute e registrate.

La scadenza per l'invio dei dati del primo semestre 2018 è definitivamente fissata per il prossimo **30.09.2018**.

I clienti che provvedono in modo autonomo alla gestione contabile devono inviare allo Studio il file in formato .xml contenente i dati sottoelencati in formato telematico **entro e non oltre il giorno 19 settembre 2018**.

Ogni cliente dovrà interpellare la propria *software house* e chiedere informazioni sulla modalità di estrapolazione dei dati per la creazione del file telematico.

Di seguito si forniscono le indicazioni per la compilazione del modello.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

Sono obbligati alla Comunicazione dati fatture in via telematica tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, compreso anche i soggetti in contabilità semplificata, i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72, i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia e gli enti non commerciali per le operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali/ agricole ai sensi dell'art.4, DPR 633/72.

Sono esclusi invece, i soggetti che si avvalgono del regime dei contribuenti minimi, i contribuenti forfettari, i soggetti che hanno optato per la trasmissione dei dati fatture all'Agenzia delle Entrate e gli enti pubblici per i dati relativi alle fatture elettroniche.

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

In riferimento al primo semestre 2018, rientrano nell'obbligo di comunicazione i dati relativi a:

- Fatture emesse, che riportano quale giorno di emissione una data compresa tra l'1.01.2018 e il 30.06.2018;
- Fatture di acquisto, annotate negli appositi registri tra l'1.01.2018 e il 30.06.2018.

La comunicazione riguarda tutti i dati IVA ricompresi nella fattura, ivi comprese le operazioni Fuori Campo.

A member of



SYNERGIA CONSULTING GROUP
ALLEANZA PROFESSIONALE



An independent member of
BAKER TILLY
INTERNATIONAL
through its association with Synergia

Si sottolinea che non è necessario comunicare i dati contenuti in altri documenti. Così, ad esempio, **non vanno comunicati i dati delle schede carburante** e neppure quelli relativi ad operazioni certificate con scontrino / ricevuta fiscale.

Sono invece da **includere** nella comunicazione dati precedentemente esclusi dallo “spesometro” ed in particolare:

- le operazioni intracomunitarie già acquisite mediante i modelli Intrastat;
- le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria (utenza, telefonia, ...);
- le operazioni documentate da fattura di importo pari o superiore ad euro 3.600 effettuate nei confronti di persone fisiche non titolari di partita Iva, anche se pagate mediante carte di credito, carte di debito e carte prepagate;
- bollette doganali.

DOCUMENTO RIEPILOGATIVO

A seguito delle novità introdotte è stata ripristinata la rilevanza del documento riepilogativo per le fatture di importo inferiore a € 300, così come previsto dall'art. 6, comma 1 e 6, DPR n. 695/96, in quanto anche ai fini dello spesometro non è più necessario indicare i dati relativi ad ogni singola fattura, ancorché di importo esiguo.

In particolare ora è sufficiente comunicare:

- la partita IVA del cedente / prestatore per il documento riepilogativo delle fatture emesse;
- la partita IVA dell'acquirente / committente per il documento riepilogativo degli acquisti;
- la data e il numero del documento riepilogativo;
- l'ammontare dell'imponibile complessivo e dell'imposta complessiva, distinti secondo l'aliquota IVA applicata.

L'utilizzo del documento riepilogativo è stato recepito nel Provvedimento del 5.2.2018 (in particolare il documento riepilogativo è individuato dal codice “TD12”).

Come specificato dall'Agenzia nell'incontro di inizio anno l'importo di € 300 va considerato comprensivo di IVA.

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE

Gli elementi informativi da comunicare, per ciascun documento, sono:

1. I dati identificativi del cedente o prestatore;
2. I dati identificativi del cessionario o committente;
3. La data del documento;
4. La data di registrazione;
5. Il numero del documento;
6. La base imponibile;

7. L'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, qualora la cessione o prestazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione (ad es. reverse charge, non imponibile o esente).

TIPO DI DOCUMENTO

Ad ogni tipologia di documento è assegnato un codice, da indicare nell'apposito campo.

- | | |
|--|-------------|
| ✓ Fattura | TD01 |
| ✓ Nota di credito | TD04 |
| ✓ Nota di debito | TD05 |
| ✓ Fattura semplificata | TD07 |
| ✓ Nota di credito semplificata | TD08 |
| ✓ Fattura per acquisto intraUE beni | TD10 |
| ✓ Fattura per acquisto intraUE servizi | TD11 |

NATURA DELL'OPERAZIONE

Le informazioni riferite alla "Tipologia di operazione" fanno riferimento alle informazioni che caratterizzano la fattura ai fini IVA. In particolare, in presenza di un'operazione senza indicazione dell'imposta va specificata la "natura" dell'operazione ai fini IVA, "così come annotato in fattura e – usualmente – nei registri contabili, al fine di poter liquidare correttamente l'imposta".

- **Fatture emesse**

Per le fatture emesse il campo "Natura" va compilato, in alternativa al campo "Imposta" nel caso in cui in fattura **non sia stata applicata l'IVA**, utilizzando i seguenti codici.

- | | |
|--|-----------|
| ✓ Esclusa ex art. 15, DPR n. 633/72 | N1 |
| ✓ Non soggetta ad IVA | N2 |
| ✓ Non imponibile (esportazione, cessione di beni intra UE) | N3 |
| ✓ Operazione esente | N4 |
| ✓ Regime del margine / IVA non esposta in fattura
(regime speciale beni usati / editoria) | N5 |
| ✓ Inversione contabile / reverse charge | N6 |
| ✓ Operazione soggetta a modalità speciali di assolvimento dell'IVA | N7 |

- **Fatture ricevute**

Per le fatture ricevute, il campo "Natura" può essere valorizzato con gli **stessi codici sopra riportati** per le fatture emesse.

Preme evidenziare che con riferimento alle operazioni soggette a reverse charge (la cui fattura senza IVA viene integrata e annotata dall'acquirente / committente sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture emesse), l'Agenzia ha chiarito che:

- i dati vanno riportati una sola volta, nelle fatture ricevute;
- oltre ad indicare nel campo "Natura" il codice "N6", vanno valorizzati anche i campi "Imposta" e "Aliquota".

Casi particolari

Con riferimento agli specifici casi di seguito riportati, l'Agenzia ha indicato il codice da utilizzare.

- | | |
|--|-----------|
| ✓ Fatture acquisto senza IVA ex art. 74, DPR n. 633/72, se annotate nel registro degli acquisti. | <i>N2</i> |
| ✓ Fatture ricevute da contribuenti minimi / forfetari. | <i>N2</i> |
| ✓ Prestazioni di servizi senza IVA per mancanza del requisito della territorialità ex art. 7-ter | <i>N2</i> |
| ✓ Esportazioni di beni a soggetto extra-UE | <i>N3</i> |
| ✓ Esportazione beni in regime del margine | <i>N3</i> |
| ✓ Cessioni / prestazioni a esportatori abituali con dichiarazione d'intento | <i>N3</i> |

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Verona, 6 settembre 2018

Studio Capra Commercialisti Associati